

**CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI OSNAGO (LC)
E LA COOPERATIVA SOCIALE PASO LAVORO DI MERATE (LC)
AI SENSI DELL'ART. 5, COMMA 1 DELLA LEGGE 8 NOVEMBRE 1991, N. 381**

L'Ente Comune di Osnago e la Cooperativa sociale Paso Lavoro, al fine di creare opportunità di lavoro per le persone svantaggiate indicate nell'art. 4 Legge 381/91 e successive modificazioni, in applicazione dei principi contenuti nell'art. 5 della Legge 381/91 stipulano la presente Convenzione.

In data ___/___/2008, tra l'Ente **COMUNE DI OSNAGO** (che di seguito per brevità sarà chiamato ENTE) con sede a OSNAGO (LC) viale RIMEMBRANZE n. 3 Codice Fiscale 00556800134 rappresentato dall'arch. Martuffo Carmelo, abilitato alla sottoscrizione del presente atto in forza del provvedimento sindacale di nomina quale responsabile del settore tecnico prot. n°. 1845 del 12/02/2008

E

la Cooperativa sociale **PASO LAVORO Soc. Coop. Sociale** (che di seguito sarà chiamata COOPERATIVA), con sede a Merate (LC) via Marconi n. 211 Codice Fiscale 02931710137 iscritta nella sezione "B" al n. 3528 dell'Albo Regionale delle Cooperative sociali, nella persona del suo legale rappresentante (Amministratore Unico) Sig.ra IDA MOLARI, nata a Lobbes (Belgio) il 28.2.1966 e residente a Cernusco L.ne (LC) in via Europa n. 4/a, abilitata alla sottoscrizione del presente atto

VISTI

gli articoli 1, 2, 4, 5, 8, 9 della Legge 381/91 e l'articolo 11 della Legge Regionale n. 21/2003

PREMESSO

- che con l'affidamento alla COOPERATIVA delle attività oggetto della convenzione, l'ENTE e la COOPERATIVA si pongono i seguenti obiettivi: perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini;
- che la scelta del convenzionamento con la COOPERATIVA è motivata dallo svolgimento di attività diverse finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate;
- che la COOPERATIVA è stata individuata a seguito di verifica dei requisiti richiesti dall'art.5, secondo comma della Legge n. 381/1991;
- che permangano per la COOPERATIVA le condizioni per l'iscrizione all'Albo regionale ai sensi della legge, come da autocertificazione rilasciata dal legale rappresentante;
- che per il perseguimento degli scopi statutari finalizzati all'inserimento lavorativo dei persone svantaggiate, la Cooperativa svolge le seguenti attività: servizi di manutenzione del verde, pulizia immobili, custodia spazi pubblici, assistenza informatica, grafica pubblicitaria e servizi web.

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

Art. 1 – Oggetto della convenzione

È affidato alla COOPERATIVA lo svolgimento delle seguenti attività: lavori di piccola manutenzione del verde e pulizia sul territorio comunale.

In particolare la Cooperativa si occuperà della zappatura e dissodatura del terreno, piantumazione di fiori, innaffiatura e pulizia delle aiuole (sradicamento dell'erba anche con impiego di diserbante), interventi di sfalcio d'erba, spollonatura e potatura delle essenze arboree, arbustive e dei cespugli, di interventi di pulizia mirata di zone del territorio.

L' elenco dei lavori, la periodicità degli stessi e l'indicazione delle aree affidate alla COOPERATIVA, sono riportate nell' allegato A alla presente convenzione;

Art. 2 – Durata

La presente convenzione ha durata di 12 mesi a partire dal 1 marzo 2008.

Art. 3 – Obblighi della cooperativa

La COOPERATIVA si impegna:

- a) ad organizzare l'attività lavorativa impiegando in essa persone in condizione di svantaggio come previsto dall'art. 4 della Legge 381/91, rispetto alle quali viene previsto il progetto di cui all'art. 4 della presente convenzione;
- b) ad impiegare per l'espletamento delle attività, oggetto della convenzione, operatori e volontari in possesso dei requisiti di professionalità utili alla corretta gestione dell'attività. Gli operatori ed i volontari devono essere dettagliati in due distinti elenchi debitamente sottoscritti dal legale rappresentante della COOPERATIVA e contenenti tutte le informazioni possibili a definire la posizione e professionalità di ognuno (figura professionale, qualifica, livello, titolo di studio, ecc.). La COOPERATIVA si assume la responsabilità in merito alla veridicità dei dati riportati;
- c) a nominare, quale responsabile della programmazione e svolgimento delle attività, il Sig. Raffaele Pirovano e, quale responsabile degli inserimenti lavorativi delle persone svantaggiate, il Sig Giuseppe Montanelli, educatore;
- d) ad utilizzare i soci volontari nel rispetto delle norme contenute nell'art. 2 della Legge 381/91;
- e) ad applicare a favore dei lavoratori dipendenti condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dal Contratto Nazionale di Lavoro delle Cooperative Sociali siglato dalle organizzazioni datoriali e sindacali maggiormente rappresentative o dal Contratto Collettivo Nazionale di settore, e dagli eventuali accordi locali integrativi degli stessi relativi alla località in cui si svolgono i lavori, ed a rispettare le norme e procedure previste dalla legge;
- f) ad applicare a favore dei soci lavoratori subordinati condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dal Contratto Nazionale di Lavoro delle Cooperative Sociali siglato dalle organizzazioni datoriali e sindacali maggiormente rappresentative o dal Contratto Collettivo Nazionale di settore, e dagli eventuali accordi locali integrativi degli stessi relativi alla località in cui si svolgono i lavori, ed a rispettare le norme e procedure previste dalla legge, ovvero, per i rapporti di lavoro diversi da quello subordinato, in assenza di contratti o accordi collettivi specifici, a corrispondere i compensi medi in uso per prestazioni analoghe rese in forma di lavoro autonomo;
- g) ad applicare per tutte le persone svantaggiate inserite le condizioni normative e retributive previste dal Contratto Nazionale di Lavoro delle Cooperative Sociali siglato dalle organizzazioni datoriali e sindacali maggiormente rappresentative o dal Contratto Collettivo Nazionale di settore;
- h) ad assicurare lo svolgimento del servizio nel rispetto delle norme vigenti in materia di prevenzione infortuni ed igiene del lavoro;
- i) ad assumersi qualsiasi responsabilità ed oneri nei confronti dell'ENTE o di terzi nei casi di mancata adozione di quei provvedimenti utili alla salvaguardia delle persone e degli strumenti coinvolti nella gestione del servizio;
- j) a creare nuove opportunità di lavoro per le persone svantaggiate, che saranno rendicontate nella relazione di cui al punto m);
- k) a trattare con la dovuta riservatezza tutte le informazioni relative alle situazioni soggettive delle persone inserite nell'attività lavorativa secondo la normativa vigente in materia di privacy;
- l) a seguire e rispettare le indicazioni e le modalità esecutive ed ogni altro criterio operativo previsti nel Capitolato Speciale allegato alla presente convenzione;
- m) a trasmettere all'ENTE, a 4 e 8 mesi dall'inizio ed al termine del servizio una relazione sull'attività sociale, con un elenco nominativo delle persone svantaggiate inserite al lavoro, contenente per ognuna: la tipologia di svantaggio, il tipo di rapporto di lavoro (tempo pieno/part-time), la data di assunzione, il numero delle giornate ritenute utili (effettiva presenza al lavoro, ferie, malattie e infortuni).

Art. 4 – Obblighi dell'ente

L'ENTE si impegna ad erogare per la fornitura dei servizi convenzionati il corrispettivo stabilito in:

- € 20,00 orarie + IVA 20%, per servizi forniti con operai, automezzi, attrezzature della Cooperativa;
- € 18,00 orarie + IVA 20% per servizi forniti con operaio, iscritto al collocamento mirato della provincia di Lecco,

da corrispondere entro 60 giorni dalla data di ricevimento della relativa fattura al protocollo generale dell'ente, previa apposizione del visto per regolare esecuzione da parte dell'Ufficio Tecnico.

Per il periodo di durata della convenzione, il corrispettivo è previsto in complessivi € 11.232,00 + IVA, prevedendo l'impiego di due persone per 6 ore settimanali. Tale importo è comunque del tutto presuntivo in quanto alla Cooperativa verranno riconosciute esclusivamente le spettanze dovute per le prestazioni effettivamente rese, come risultanti dai rapporti di intervento di cui al precedente art. 3.

Art. 5 – Ritardi nei pagamenti

Per ritardati pagamenti l'ENTE si impegna a versare alla COOPERATIVA gli interessi di legge come da Decreto Legislativo 9.10.2002 n. 231.

Art. 5 – Consorzi

Nel caso di convenzione stipulata con un Consorzio, l'eventuale sostituzione della cooperativa esecutrice deve essere autorizzata da parte dell'ENTE.

Art. 7 – Risoluzione della convenzione

La presente convenzione può essere risolta dai due contraenti nei casi di mancato rispetto delle prescrizioni contrattuali dovute a:

- grave inadempimento della COOPERATIVA;
- inadempimenti dell'ENTE relativi a quanto previsto dall'art. 1346 del Codice Civile;
- ritardato pagamento del corrispettivo da parte dell'ENTE per oltre sei mesi dalla scadenza di cui all'articolo 5;
- riduzione dei giorni di prestazione delle persone svantaggiate inserite superiore al 50 % rispetto a quello previsto.

È causa di risoluzione della convenzione la cancellazione della COOPERATIVA dall'Albo Regionale delle cooperative sociali, fatta salva la volontà da parte dell'ENTE, sulla base di provvedimento motivato, di fare procedere la convenzione sino alla sua naturale scadenza.

Art. 8 – Risoluzione delle controversie

Ogni controversia che dovesse insorgere tra le parti relativa all'interpretazione e all'applicazione del presente contratto sarà devoluta alla cognizione di un Collegio Arbitrale costituito da tre membri così nominati: uno dal ricorrente, uno dal resistente ed il terzo di comune accordo o in mancanza, su ricorso della parte più diligente, dal Presidente del Tribunale di Lecco.

Il ricorso agli arbitri deve essere proposto a pena di decadenza nel termine di trenta giorni dalla comunicazione dell'atto che determina la controversia.

Gli arbitri decidono in modo rituale quali mandatari delle parti ai sensi degli articoli 810 e seguenti del Codice di Procedura Civile.

Il Collegio decide entro novanta giorni dall'accettazione dell'ultimo arbitro.

Le decisioni del Collegio sono definitive salvo i casi per i quali la legge ne consenta l'impugnazione davanti all'autorità giudiziaria.

Art. 9 – Cauzione

A garanzia della regolare esecuzione dell'attività/fornitura di beni la COOPERATIVA costituirà una cauzione di **€ 150,00** mediante fideiussione bancaria od assicurativa, rilasciata da idoneo istituto o altro ente abilitato, valida per la durata della convenzione, che sarà restituita 30 giorni dopo la scadenza. La cauzione potrà altresì essere costituita con versamento in contanti presso la tesoreria comunale (Credito Valtellinese – Ag. di Osnago).

Art. 10 – Spese di stipula della convenzione

Tutte le spese inerenti e conseguenti alla stipula della presente convenzione sono a carico della COOPERATIVA.

Art. 11 – Allegati alla convenzione

Sono parte integrante della presente convenzione i seguenti allegati:

- allegato A – elenco dei lavori
- autocertificazione dell'iscrizione all'Albo Regionale
- capitolato speciale sottoscritto per accettazione
- elenco operatori
- elenco volontari

Art. 12 – Responsabile del procedimento

L'ENTE nomina quale responsabile del procedimento il Sig. Tiengo Angelo, assessore – vice sindaco, cui la COOPERATIVA si rivolgerà per qualsiasi problema di carattere organizzativo, gestionale e amministrativo.

Letto confermato e sottoscritto:

PER LA COOPERATIVA SOCIALE PASO LAVORO:

Il Legale Rappresentante – Amministratore Unico

Sig.ra Ida Molari

.....

Per l'Ente COMUNE DI OSNAGO:

L'Assessore - Vice Sindaco

Sig. Martuffo Carmelo

.....